

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

### 65° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

« Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti » (1344)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . Pag. 871, 872, 877 e *passim*  
ASSIRELLI (DC) . . . . . 876, 880 881 e *passim*  
FORMA (DC) . . . . . 883  
LI VIGNI (PCI) . . . . . 880, 881, 882 e *passim*  
LUZZATO CARPI (PSI), relatore alla Commissione . . . . . 872, 877, 880 e *passim*  
PINNA (PCI) . . . . . 872, 880, 886 e *passim*  
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 878, 880, 881 e *passim*

*La seduta ha inizio alle ore 18,30.*

ASSIRELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti » (1344)  
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti ».

Come i colleghi sanno, il disegno di legge era stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente. Nella seduta del 18 ottobre il senatore Luzzato Carpi svolse la sua relazione, dopodichè la Commissione, unanimemente, decise di chiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, su proposta dello stesso relatore. La Presidenza del Senato ha accolto tale richiesta, per

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

cui oggi proseguiremo l'esame del disegno di legge in tale sede.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza ». Dal canto suo la 1<sup>a</sup> Commissione si è così espressa: « La Sottocommissione per i pareri, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole raccomandando che sia comunque esclusa ogni forma di compartecipazione del personale nel decreto di cui all'articolo 2, secondo comma, del provvedimento ».

Ricordo inoltre che, al termine della relazione svolta dal senatore Luzzato Carpi, sempre in sede referente, il sottosegretario per le finanze senatore Tambroni Armaroli aveva presentato degli emendamenti, che erano stati distribuiti alla Commissione e sui quali la 1<sup>a</sup> Commissione si è così espressa: « La Sottocommissione pareri, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, dichiara di non avere nulla da osservare per quanto di competenza ».

Vorrei ora chiedere al senatore Luzzato Carpi se ha qualcosa da aggiungere alla relazione da lui svolta in sede referente.

**L U Z Z A T O C A R P I**, relatore alla Commissione. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto nella relazione svolta il 12 ottobre.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro allora aperta la discussione generale.

**P I N N A**. Il disegno di legge n. 1344, sulla « nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dalla Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti », ci induce ad alcune brevi considerazioni, avuto riguardo alla dettagliata e puntuale esposizione fatta dal relatore, senatore Luzzato Carpi, nella precedente seduta della Commissione, e agli stessi richiami contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge, strettamente connessi alla materia in esame.

Credo peraltro non sia del tutto inopportuno, sia pure in rapida sintesi, riepilogare i precedenti storici riguardanti i « provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali », di cui al disegno di legge n. 1805, discusso in Commissione finanze e tesoro nel lontano 18 dicembre 1974, vale a dire circa quattro anni orsono.

Tale richiamo va fatto per meglio comprendere l'iter legislativo e le stesse proposte avanzate dalla mia parte politica proprio nel momento in cui si inceppava il meccanismo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, alla quale ancora oggi ci si riferisce nelle proposte di soppressione e di modificazione di cui al disegno di legge in esame. Giova ricordare che tale legge disponeva un nuovo assetto della materia delle cosiddette « indennità commerciali » che vengono corrisposte dagli operatori economici per prestazioni richieste al personale delle dogane fuori del normale orario d'ufficio o fuori del circuito doganale, per normali controlli, verifiche e così via.

Il meccanismo, com'è noto, ancorava il limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di servizio doganale alle entrate versate nell'anno precedente, ma questo non avrebbe funzionato per due ordini di motivi: anzitutto, per l'incremento del lavoro verificatosi; in secondo luogo, per l'esodo dovuto alla legge n. 336 in favore degli ex combattenti — esodo che definirei di carattere biblico — ed alla legge n. 748, riguardante i funzionari della carriera direttiva dell'amministrazione statale, per il quale, se non ricordo male, venivano a mancare all'Amministrazione doganale circa mille unità.

Si sostenne altresì, a quell'epoca, che rispetto a dieci anni prima il personale doganale doveva affrontare con forze notevolmente ridotte un volume di scambi più che raddoppiato in termini quantitativi e più che triplicato in termini di valore. Non avemmo alcun motivo di dubitare dell'affermazione, anche se, per una più completa panoramica informativa, sarebbe stata opportuna, forse, qualche tavola statistica di carattere ufficiale, per suffragare quanto si andava affermando. Appare comunque evidente il fat-

to, peraltro già segnalato, che « la parte dei contributi per assistenza malattia che per legge è a carico del datore di lavoro sia stata fatta gravare sul gettito delle cosiddette indennità commerciali »; e vi è di più, se si considerano gli aumenti intervenuti (dal 5,60 al 7,10 per cento) dal 1° luglio 1974.

Quel che non ci convinse allora consisteva nel fatto che la riduzione dell'orario normale di lavoro da sette a sei ore giornaliere disposta nel 1973 a seguito della crisi energetica — e a tale riguardo vorrei aprire una parentesi per sapere se tale riduzione sussista tuttora — fece sì che venisse considerato « straordinario » il tempo eccedente le sei ore. È un punto sul quale vale la pena di soffermarsi nella considerazione che in periodi di « austerità » come l'attuale (ed abbiamo ben presenti le dichiarazioni dell'onorevole Andreotti) non ci sembra per nulla pertinente applicare dopo le sei ore il cosiddetto « fuori orario » e quindi retribuire le prestazioni a norma dell'articolo 11 della legge n. 734 citata.

Le nostre considerazioni ed i nostri dubbi debbono essere compresi, avuto riguardo al fatto che, nella generalità delle grandi, piccole e medie industrie, giornalmente vi sono operai, impiegati, tecnici posti in cassa integrazione, e quindi realmente in una condizione di rigorosa austerità.

La maggiore spesa, come si ricorderà, veniva definita allora nella cifra di 1.300 milioni, apparendo del tutto anacronistica ove si ricordi la condizione della maggioranza dei lavoratori e del paese, che non riesce a mantenere il livello precario dei salari e degli stipendi, mentre, dall'altra parte, si reclamano integrazioni ragguardevoli oltre lo stipendio. Ma il provvedimento venne considerato un provvedimento di emergenza: al Senato era stato infatti presentato un ordine del giorno, a firma dei senatori Segnana, Ricci, Assirelli, Patrini, Baldini, Venturi, col quale si invitava il Governo ad adottare ogni tempestivo provvedimento al fine di retribuire le prestazioni straordinarie del personale doganale ed assicurare il celere disbrigo delle operazioni di dogana, nell'interesse degli scambi con l'estero (pagina 16507 - 11 agosto 1974 - del Resoconto sommario).

Non ci lasciò del tutto indifferenti quell'ordine del giorno, anche per le motivazioni in esso contenute. Il documento evidenziava il fatto che, in assenza delle opportune integrazioni, si sarebbe determinata la sospensione delle prestazioni straordinarie, con pregiudizio per i nostri rapporti commerciali con l'estero e grave danno all'economia del paese.

Si sosteneva che, avendo l'erario incamerato dal servizio doganale circa 2.500 miliardi nel 1973 e avuto riguardo al fatto che erano stati approvati i cennati ordini del giorno (alla Camera e al Senato), il provvedimento doveva essere approvato senza ulteriore indugio.

Non ci sfugge, peraltro, il fatto che, accanto all'integrazione richiesta per coprire il lavoro « fuori orario », si dettavano norme per l'assunzione di nuovo personale, con procedure semplificate (quelle procedure alle quali si riferiva, l'altro giorno, il senatore Li Vigni durante l'indagine conoscitiva sul Laboratorio chimico centrale); procedere che, per quanto riguarda le dogane, durano almeno un anno.

Quali risultati abbiano sortito quelle procedure è cosa che vorremmo conoscere per porre la stessa Commissione finanze, che va compiendo un'indagine conoscitiva sullo stato della pubblica amministrazione, nella condizione di valutare l'efficacia stessa dello snellimento delle procedure e i risultati conseguiti.

Sono stati assunti, onorevole Sottosegretario, i 700 dipendenti? Come sono stati distribuiti territorialmente? Anche questi interrogativi andrebbero in qualche modo sciolti, in maniera da avere la sensazione netta che anche in questo importantissimo comparto dell'amministrazione pubblica si vada avanti e si proceda meglio, proprio per quelle due ragioni che hanno mosso alla presentazione di quell'ordine del giorno.

Giova, a questo punto, fare alcune brevi considerazioni.

Nessuno di noi ha dimenticato gli scioperi verificatisi nei posti di frontiera da parte dei doganali; nessuno di noi, dicevo, può dimenticare quanto scrissero i giornali e le stesse organizzazioni sindacali, una delle

quali — se non vado errato — era proprio la CGIL, la quale dissociò la propria responsabilità dallo sciopero, perchè non rientrava nella prassi politica sindacale. Erano scioperi selvaggi che venivano fatti per esercitare una pressione nei confronti dei sindacati e del Governo in maniera da ottenere tutto e subito, mentre — come ho ricordato prima — in altri comparti la situazione era ben diversa e assai preoccupante.

Non saremo noi, comunque, a gridare allo scandalo contro lo sciopero essendo esso — come tutti sappiamo — un diritto inalienabile dei lavoratori, sancito dall'articolo 40 della nostra Costituzione repubblicana.

Tuttavia, responsabilmente non possiamo disconoscere il carattere corporativo di quelle agitazioni sindacali che crearono, perchè non dirlo, notevoli danni alla stessa economia del paese.

Non vi è chi non veda in questo contesto l'esigenza, da più parti avvertita, di andare nella direzione effettiva di un regolare funzionamento dei servizi doganali, nell'interesse del paese.

Non ci sfuggono, peraltro, i gravosi compiti dei servizi doganali; compiti che vengono eseguiti da ben 22 divisioni, che sono le branche fondamentali dell'amministrazione pubblica nel settore doganale.

Peraltro, è noto che l'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette si articola in tre grandi rami: delle dogane, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici.

La complessità dei servizi legati al movimento internazionale delle merci e delle persone comporta l'espletamento di un ruolo che presiede a funzioni di controllo, di polizia, di difesa del patrimonio artistico, di repressione e prevenzione del contrabbando; talchè appaiono come servizi estremamente importanti anche dal punto di vista tributario. È inutile che io ripeta quanto è stato già detto in questa Commissione a premessa della necessità di un'indagine conoscitiva nella pubblica amministrazione e, in modo particolare, nel settore delle dogane, convinti come siamo degli illeciti che si vanno compiendo, di cui hanno parlato, in questi ultimi tempi, molti giornali dando luogo ad-

dirittura a numerose interrogazioni parlamentari, con critiche esplicite nei confronti della Direzione generale delle dogane.

Va anche sottolineato il fatto che l'altro ramo in cui si articola la dogana, quello degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (l'UTIF), assolve ugualmente delicati compiti, che si identificano in atti di vigilanza, di accertamento e di controllo tecnico-amministrativo che, nella fattispecie, possono riguardare: la prevenzione, vale a dire la verifica preliminare delle fabbriche e degli stabilimenti ed opifici industriali nel settore di loro competenza (vedi il caso Mineo che per fabbricare il marsala escludeva l'uva); la gestione, che concerne l'accertamento della qualità del prodotto imponibile e la contabilizzazione delle relative imposte (il senatore Luzzato Carpi in altre circostanze, ed anche sul Laboratorio chimico centrale proprio l'altro ieri ci ha illuminato circa le mistificazioni che avvengono in modo particolare nel campo dei prodotti petroliferi, con il risultato, talvolta, che anzichè denunciare e mandare in galera i funzionari che hanno compiuto questi atti, in frode allo Stato, questi vengono promossi e trasferiti, magari a Bologna dove c'è un comparto che tratta gli oli minerali); la repressione che, come sappiamo, avviene mediante l'accertamento e la verifica delle vidimazioni alla legislazione che vige in materia.

Comunque, aspetto da non trascurare è il gettito che le imposte di fabbricazione assicurano all'erario, tanto che negli ultimi dieci anni il gettito è andato progressivamente aumentando (nel 1973 si è raggiunta la cifra ragguardevole di 2.260 miliardi); quasi un quarto delle entrate totali dello Stato, la cui entità è stata di 11.933 miliardi, proviene dalle dogane e dalle imposte di fabbricazione per 2.860 miliardi.

Come è noto, nel territorio della Repubblica funzionano 13 compartimenti doganali, 45 circoscrizioni doganali di cui 5 dogane internazionali, 94 dogane principali, 87 dogane secondarie, 189 posti doganali e 45 posti di osservazione funzionanti come servizi delle dogane cui sono aggregati. Ma per avere un quadro di insieme ancora più completo diremo che per le imposte di fabbricazione

funzionano 40 uffici tecnici e 87 zone di verifica, dislocate, come è noto, nei centri commerciali di particolare importanza; 17 laboratori chimici, infine, affiancano l'opera dei predetti servizi. Ciononostante il comparto delle dogane non va certamente bene e mi auguro che la Commissione di indagine, incaricata non solo di fotografare ma di radiografare la situazione entrando nel merito delle questioni, giunga a risultati positivi e sia in grado di prospettare al legislatore la possibilità di modifiche strutturali sostanziali, partendo naturalmente non dai problemi che riguardano il lavoro straordinario (che sono pure importanti) ma dalla vetusta legislazione che, se non ricordo male, risale al secolo scorso.

Ricordo, considerando i compiti affidati ai tre rami delle dogane, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici e in correlazione con l'aumento dell'interscambio, che con riferimento al gennaio-ottobre 1974 le predette importazioni sono ammontate a 22.053 miliardi di lire e le esportazioni a 15.909 miliardi. Nei confronti dello stesso periodo dell'anno precedente si è avuto, pertanto, un aumento del 71,8 per cento per le importazioni ed un aumento del 54,6 per cento per le esportazioni.

Non vi è chi non veda l'esigenza conseguenziale di andare verso un ammodernamento della legislazione che consenta una maggiore rapidità nei traffici internazionali.

Non sarebbe male che l'onorevole Sottosegretario, con la cortesia che lo contraddistingue, ci riferisse sull'efficacia o meno del decreto 2 febbraio 1970, n. 62 (in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29, concessa al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia doganale) per conoscere, ad esempio, l'efficacia dell'articolo 3 che, introducendo il principio della non obbligatorietà della visita doganale, dovrebbe consentire una maggiore rapidità nei traffici internazionali, e dell'articolo 4, che dispone che la mancata presentazione della merce (distrutta per causa di forza maggiore) non debba dar luogo al verificarsi del presupposto dell'obbligazione tributaria. Sarebbe anche opportuno che ci riferisse

quali particolari benefici abbia portato il successivo decreto 18 febbraio 1971, n. 18, che fissa ulteriori norme per le procedure semplificate di sdoganamento (libri), le contravvenzioni doganali, la possibilità di definire le contestazioni presso gli stessi uffici doganali, senza accentrare tutto alla Direzione generale delle dogane, che talvolta è causa, oltre che di perdita di tempo, di infinite difficoltà per quanto riguarda rimborsi per cifre pagate e non dovute, e così via.

Ciò premesso e considerato, in ordine ai provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali ci preme conoscere — nei termini più chiari possibili — quale sia l'orientamento del Governo per affrontare e risolvere lo spinoso problema dei servizi straordinari resi dal personale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette (uffici doganali, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici) e se, con il provvedimento in esame, esso ritenga di aver dato una sistemazione definitiva a tale questione, essendo nostra profonda convinzione che altre sono le strade da battere e che l'odierno provvedimento debba essere valutato in correlazione con la nuova disciplina del decreto del Presidente della Repubblica sui compensi spettanti al personale che esegue i lavori straordinari, avuto riguardo al fatto che tali compensi veramente siano ricondotti gradualmente nella disciplina generale del lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato.

Credo inoltre non privo di interesse un chiarimento, che sollecitiamo al rappresentante del Governo, sui contenuti del protocollo d'intesa siglato tra il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL e UIL, esteso poi anche alla Dirstat e all'altra organizzazione collaterale), con il quale — se non ho capito male — le parti hanno indicato gli obiettivi principali da perseguire al fine di realizzare l'ammodernamento di quella particolare branca dell'amministrazione finanziaria.

Chiedo questo non per fare un discorso accademico, ma soprattutto perchè questo documento venga acquisito agli atti della Commissione che conduce l'indagine sul set-

tore doganale in modo che esso possa costituire un punto di riferimento per le questioni che verranno discusse.

Non abbiamo particolari osservazioni da fare sull'articolato del disegno di legge in esame sia per quanto riguarda la parte soppressiva e sia per quanto concerne la parte modificativa, trattandosi del « superamento » del sistema di aggancio del pagamento dei compensi alle entrate derivanti dalle indennità versate dagli operatori che richiedono i servizi straordinari; sistema che, sancito nell'articolo 11, come i colleghi ricorderanno, aveva richiesto nel dicembre del 1974 una maggiore spesa di ben 1.300 miliardi sotto la spinta dei menzionati ordini del giorno presentati alla Camera e al Senato nei confronti dei quali, come degli stessi « provvedimenti diretti ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi doganali », noi comunisti votammo contro!

Nessuna obiezione per l'articolo 2, trattandosi delle misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari da rivalutare mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3 e con aggiustamenti relativi all'arrotondamento alle 100 lire superiori.

Appare naturale per ovvie ragioni di perequazione con gli altri dipendenti delle diverse branche dell'amministrazione finanziaria il riassorbimento graduale dell'assegno mensile affinché non vengano a crearsi zone di privilegio che potrebbero alimentare, nel momento in cui si tenta di combatterla, la cosiddetta « giungla retributiva ».

Perequativo appare l'articolo 4, relativo alla corresponsione del trattamento di missione, nella considerazione del godimento di questo diritto da parte dei dipendenti dell'Amministrazione postale.

La copertura, infine, dovrebbe avvenire attraverso le maggiori entrate derivanti dagli aumenti previsti.

Concludendo, onorevole Presidente, anticipo fin d'ora un parere complessivamente favorevole sul provvedimento a condizione, tuttavia, che vengano sciolti alcuni dubbi su talune proposte di modifica che il Governo ha preannunciato, parte delle quali — a quanto si dice — sono state concordate a

livello sindacale mentre altre pare siano state proposte al provvedimento successivamente senza che le organizzazioni sindacali ne abbiano avuto alcuna comunicazione.

Riservandomi comunque di intervenire nuovamente in sede di trattazione degli emendamenti non ho, per il momento, niente da aggiungere salvo insistere affinché, da parte del Governo, ci vengano forniti i chiarimenti richiesti.

**A S S I R E L L I.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, non mi rifarò, nel mio intervento, alla tematica già esaminata dal senatore Pinna anche in considerazione dell'ora tarda; vorrei tuttavia fare un'osservazione sulla situazione generale, sullo stato economico di tutta la burocrazia del Ministero delle finanze.

Dell'argomento avremo modo di parlare e discutere approfonditamente nell'ambito dell'indagine sull'evasione fiscale che stiamo conducendo e ciò sarà importante sia per quanto concerne la credibilità ed onestà dei funzionari sia, soprattutto, per quanto concerne il reclutamento e la qualità dei funzionari stessi. All'interno di talune amministrazioni dello Stato il lavoro è ben retribuito e perciò ambito, ma se, viceversa, si continuano a trattare i dipendenti del Ministero delle finanze in modo insoddisfacente avverrà sempre che i migliori, ad un certo momento, avendo acquisito una notevole capacità professionale, se ne andranno per diventare tutori degli interessi dei contribuenti in contrasto con quelli dello Stato. Come questo sia vero lo abbiamo visto anche ultimamente quando, a seguito delle disposizioni della legge n. 336 per l'esodo dei funzionari dello Stato, con i funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici i cui compiti dovevano passare alle dipendenze delle regioni, sono andati via anche moltissimi funzionari, specialmente periferici, dell'amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne poi il settore specifico delle dogane non dobbiamo dimenticare che si tratta di un settore delicatissimo che va sistemato a fondo ricorrendo a norme che non risultino certamente in contrasto con il trattamento generale degli impie-

gati dello Stato ma che, tuttavia, tengano conto dei particolari compiti svolti dai funzionari delle dogane sia per quanto concerne gli orari (le dogane devono funzionare a tutte le ore) sia per quanto attiene alle difficoltà del servizio stesso.

Sono dunque favorevole al provvedimento in esame che però, a mio avviso, viene incontro ad esigenze minime e costituisce addirittura un passo indietro rispetto al complesso degli emolumenti che il personale interessato percepiva in precedenza; le istanze tenute presenti, infatti, non soddisfano le aspettative del personale per cui vi è da augurarsi che, quanto prima, si pervenga ad una sistemazione organica di tutta la materia.

Gli accorgimenti da adottare potranno essere i più diversi (qualcuno suggerisce addirittura il ricorso a turni di lavoro) ma l'importante è che ci si avvii verso una sistemazione generale che, certamente, questo provvedimento « tampone » non affronta.

**P R E S I D E N T E.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**L U Z Z A T O C A R P I,** *relatore alla Commissione.* Onorevole senatori, ritengo il disegno di legge al nostro esame necessario ed importante per due motivi: perchè regola, opportunamente adeguandoli, gli straordinari nel settore doganale ed anche perchè svincola gli stessi dall'attuale aggancio rispetto alle indennità corrisposte dagli operatori.

Come relatore, comunque, non posso esimersi dal sottolineare che il provvedimento stesso non risolve i problemi oramai indilazionabili ed urgenti dell'amministrazione finanziaria, ed in modo particolare di quella doganale, e che esso va ancora iscritto tra quelli « tampone ». Mi associo in questo alla profonda disamina del problema svolta dal senatore Pinna per dire che le presenti norme rappresentano una parziale riorganizzazione del settore che diventerà definitiva soltanto quando la riforma generale di tutta la materia verrà attuata. Purtroppo il ritardo nell'emanazione di provvedimenti di

legge globali compromette il complesso e generale programma di risanamento fiscale e questo stesso ritardo non consente una seria programmazione del lavoro da compiere, per cui si aggrava sempre più la situazione di provvisorietà della gestione esistente da anni le cui conseguenze ricadono sull'economia del paese nonchè sul personale responsabile che vive in una situazione, ormai permanente, di precarietà di vita.

Sia il senatore Pinna che il senatore Assirelli hanno accennato ai primi contatti che la nostra Commissione, impegnata nell'indagine sull'evasione fiscale, ha avuto con la dogana di Roma e con il Laboratorio chimico centrale e tutti ci siamo resi conto in modo emblematico delle condizioni di disfunzione e di collasso nelle quali versa ormai l'attuale sistema doganale italiano, del resto più volte riconosciute dallo stesso sottosegretario onorevole Tambroni Armaroli. Tale situazione ha purtroppo permesso la distorsione dei traffici cui poc'anzi ha fatto accenno il senatore Pinna, che non è ora il caso di ripetere.

Per quanto concerne infine il problema dell'orario sono d'accordo anche io che per le dogane occorra stabilire un orario del tutto particolare, come suggerito dal senatore Assirelli anche se, dal punto di vista politico, dovremo decidere se seguire le norme della Comunità che vogliono lo scorrimento dei traffici e lo sdoganamento a livello territoriale o se, invece, come accade attualmente, sia opportuno concentrare il traffico doganale in determinati punti cosiddetti « caldi » che spesso sono fonti di speculazione e che, talvolta, celano disegni pericolosi di evasione fiscale.

Per quanto riguarda il personale devo aggiungere a quanto detto dal senatore Pinna che, attualmente, l'organico conta circa 5.000 unità, cioè appena 500 unità in più rispetto al 1910! Questi lavoratori operano in locali fatiscenti costruiti all'inizio del secolo a Milano, Torino, Roma, destinati dunque ad un volume di traffico estremamente inferiore a quello attuale; tutto ciò fa sì che oggi, nonostante le carenze di organico, i locali risultano sovraffollati. Dal punto di vista tecnico la loro funzionalità è ferma a schemi ottocenteschi ed in alcuni casi, come Roma,

sono stati persino utilizzati vecchi magazzini, e quindi locali di risulta concessi dalla amministrazione ferroviaria.

Vorrei concludere rilevando che l'attuale testo unico del 1903 trae le sue origini da una legge del 1872 rielaborata in legge doganale nel 1940 sotto il regime fascista. Ne deriva che nei confronti del personale sono ancora in uso vecchi schemi autoritari in una squallida visione gerarchica ed accentratrice dei servizi. Sono così in atto i presupposti per una situazione di diffuso malcontento tra i lavoratori frustrati da una situazione ormai insostenibile.

Come relatore mi permetto dunque di sottoporre all'attenzione del rappresentante del Governo il problema con la speranza che ad esso venga posto rimedio, raccomandando nel contempo alla Commissione l'approvazione del presente provvedimento vivamente atteso dal personale delle dogane.

TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio l'onorevole relatore per l'illustrazione del provvedimento, già fatta nella seduta del 18 ottobre in Commissione, nonché gli intervenuti nel dibattito per il contributo che hanno voluto portare al chiarimento della situazione esistente nel settore delle dogane.

Vorrei precisare immediatamente che il presente provvedimento è da considerarsi dovuto traendo origine da accordi sindacali già raggiunti e vorrei anche aggiungere che il Governo non è completamente d'accordo su di esso tanto che, fino all'ultimo momento, ha tentato di far comprendere ai sindacati come, a suo avviso, fosse lesivo degli interessi del personale da una parte e della efficiente organizzazione del settore dall'altra. L'accordo, comunque, è stato fatto!

È stato fatto in quei termini e non poteva esser fatto diversamente, nella situazione generale del paese, perchè le centrali sindacali non potevano creare dei precedenti. Quindi, il provvedimento in parola è restrittivo per il personale delle dogane rispetto alla situazione precedente all'accordo di cui il provvedimento stesso è copertura.

Detto questo, bisogna ammettere che delle innovazioni in questo disegno di legge non

mancano; e la principale è quella relativa allo sganciamento dei compensi al personale rispetto agli introiti che lo Stato riceve per i servizi che rende ai privati, specialmente a domicilio, in condizioni di particolare favore.

Direi che le osservazioni che sono state fatte qui questa sera, a cominciare da quelle del collega Pinna che presiede il direttivo della Commissione interparlamentare sui dazi doganali, sono certamente pertinenti. E chi vi parla ha avuto più volte occasione, pubblicamente e privatamente, di rilevare che le cose alle dogane non vanno bene. Bisogna, però, considerare anche le ragioni (e in parte sono state esposte) che stanno a monte di tale situazione: innanzitutto la carenza assoluta di personale, per impossibilità di spostarlo, perchè siamo arrivati a richiedere la missione anche di un mese al personale di alcune aree per coprire le esigenze di dogane diciamo calde ricevendo come risposta certificati medici o dichiarazioni di rappresentanze sindacali, per cui nessuno si è mosso.

C'è il problema delle strutture, perchè non dimentichiamo che dal 1972-1973 ad oggi sono passati cinque anni ed anche le norme comunitarie hanno fatto grossi passi avanti. È stato giustamente richiamato l'articolo che riguarda il controllo delle merci; ma prima di criticare dobbiamo considerare bene l'articolo 59, e per quanto compete al Governo non ho difficoltà ad ammettere che non sono affatto d'accordo a sorvolare sui controlli che debbono essere effettuati.

Dobbiamo dire che saranno necessarie alcune meccanizzazioni; una maggiore responsabilizzazione di coloro che vanno a sdoganare, siano essi gli spedizionieri o i proprietari delle merci; una specie di autotassazione fatta anche a livello doganale, ma ovviamente con una possibilità di reprimere quando si scoprono gli imbrogli. E occorrono tutte le altre strutture che oggi sono indispensabili per l'apertura delle frontiere e per i traffici che sono quadruplicati nel giro di pochi anni, ponendo le dogane nella condizione di dover assolvere a compiti completamente nuovi o di volume notevolmente maggiore rispetto al passato.

A questo proposito (e qui globalmente cerco di rispondere al senatore Pinna) speriamo di terminare nella settimana ventura, con il gruppo di studio di cui fanno parte anche tutte le forze sindacali, l'esame del provvedimento organico (alle leggi quadro non credo molto, perchè bisogna almeno fare le cose indispensabili e urgenti che nel quadro generale possono non essere rilevate), che dovrebbe prevedere una spesa di 180 miliardi, di cui 40 mi sembra che siano già stati messi nel bilancio preventivo per il 1979, per quanto riguarda il Laboratorio chimico, la dogana di Roma (perchè bisogna uscire da San Lorenzo e farla fuori della città, certamente fuori del raccordo anulare), le case nelle dogane di frontiera e i trasferimenti; perchè in genere si tratta di funzionari che vengono dall'Italia meridionale ma, una volta effettuato un trasferimento di massa verso queste dogane di frontiera e stabilita la sede, il personale non può essere tenuto sempre lì, dovendo essere dislocato per coprire le maggiori esigenze che si presentano appunto nelle dogane più aperte agli scambi che aumentano, come dicevo, sempre di più.

E allora è chiaro che occorre una riforma delle procedure di cui la Commissione, della quale il senatore Pinna è presidente, si dovrà occupare. Abbiamo già chiesto alla Camera la proroga della delega per modificare le procedure fino al 1981; la Camera l'ha approvata e il Senato farà altrettanto. Bisogna provvedere sia sul piano normativo, sia sul piano strutturale; però, sul piano strutturale il problema si risolve soltanto investendo notevoli mezzi in questo settore e completando l'organico di cui parlava il senatore Luzzato Carpi, che è deficitario di circa 1.600 unità. Perchè gli stessi sindacati ad un certo momento si sono opposti ai concorsi per la copertura di posti vacanti, in quanto questi avrebbero impedito la possibilità di effettuare quei passaggi all'interno per coloro che vogliono ovviamente passare da un gradino inferiore a quello superiore. Poi è venuta fuori la legge dei giovani, che è naufragata come tutti sappiamo, perchè i criteri sono diversi. Abbiamo tentato di fare le assunzioni trimestrali ma ci siamo dovuti fermare perchè, terminati i 90 giorni, si sono

costituiti i sindacati per i trimestrali, tant'è che proprio ieri ho dovuto cancellare l'articolo 14 del disegno di legge che stiamo predisponendo (e ciò con l'accordo quasi unanime, per la verità, dei sindacati), il quale prevedeva il 10 per cento dei posti riservati a coloro che per tre mesi avessero fatto qualcosa presso le dogane. Tre mesi che tutto sommato significano perdere del tempo per insegnare qualche nozione a coloro che ne sono completamente digiuni e che quando cominciano ad imparare debbono essere mandati via.

Quindi il problema è grave e ringrazio i colleghi che sottolineano questa gravità, perchè credo che per poterlo risolvere, oltre alla volontà del Governo, occorra anche la volontà del Parlamento per aiutarci a superare le difficoltà di bilancio e altre difficoltà che certamente verranno e che sono davanti agli occhi di coloro che conoscono il problema stesso.

Credo che la risposta sia inadeguata rispetto alla problematica qui esposta; ma credo anche che la natura del disegno di legge estremamente limitato per quanto riguarda la copertura dei diritti, ci consenta di approvarlo, rinviando la discussione più generale al momento in cui (entro l'anno) sarà presentato il disegno di legge di ristrutturazione che a mio avviso non potrà costituire una legge quadro, ma uno stralcio del grande quadro, per sopperire almeno alle immediate esigenze del settore doganale; un settore molto importante, che ha dato l'anno scorso circa 14.000 miliardi tra IVA e il resto. Vorrei aggiungere che solo per l'IVA le dogane hanno incassato 5.400 miliardi; e questo con i mezzi e con gli uomini che hanno attualmente a disposizione.

**P R E S I D E N T E.** Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella legge 15 novembre 1973, n. 734, sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 10, i commi dal secondo al sesto dell'articolo 11, l'articolo 12, nonchè il secondo ed il terzo comma dell'articolo 13.

6ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi svolti fuori del circuito doganale spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Il primo comma dell'articolo 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione svolti fuori dell'ufficio spetta al personale il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia ».

Nella legge 4 agosto 1975, n. 389, sono soppressi l'articolo 2, il secondo comma dell'articolo 3, nonché l'articolo 5, modificato con la legge 19 agosto 1976, n. 568, e con l'articolo 9, quarto comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, le parole: « l'articolo 12 ».

Il Governo propone altresì di inserire nello stesso articolo, fra il secondo e il terzo comma, il seguente:

« L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

“Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia” ».

P I N N A . La dizione di questo capoverso potrebbe suscitare (e in me le suscita) delle perplessità, là dove si dice: « Per i riscontri tecnici svolti fuori sede... spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di

durata minimi... ». Perchè questo può significare che il personale inviato in un altro posto abbia immediatamente diritto ad ottenere il trattamento di cui sopra.

Che cosa s'intende per « fuori sede »? Il concetto va chiarito, altrimenti le perplessità permangono e possono dar luogo a reazioni molto gravi da parte di tutte le altre categorie.

A S S I R E L L I . Per « fuori sede » si intende fuori della città sede dell'ufficio.

P I N N A . Questa è una esplicitazione che può anche andare bene.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. La formulazione dell'emendamento si può anche rettificare, ma il concetto mi sembra giusto, perchè lo scopo è quello di perequare il trattamento del personale dei laboratori chimici. Poichè attualmente il minimo della distanza per ottenere l'indennità mi pare sia 10 chilometri, avviene che questo personale non è mai in missione pur stando fuori tutto il giorno.

L I V I G N I . Chi esce dall'ufficio e fa 500 metri va in missione? Daremo adito a rivendicazioni da parte degli statali che non finiranno mai.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Si riconosce il medesimo trattamento già previsto a favore del personale delle dogane e del personale del Ministero.

P I N N A . Si dice: in deroga ai limiti di distanza o di durata minimi stabiliti dalle norme generali in materia.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Questa deroga è già operante in base agli articoli 11 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto mi riguarda, mi rimetto a quello che in proposito ha detto l'onorevole relatore.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

A S S I R E L L I . Trattandosi di una legge già operante, sarebbe opportuno conoscere qual è l'interpretazione attuale, corrente.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Per gli UTIF e le dogane questo è già previsto; ciò non avviene solo per il personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

L I V I G N I . In definitiva, il trattamento di missione spetterebbe al dipendente del laboratorio chimico di Roma nel caso in cui si recasse dalla sede a Trastevere ed eventualmente da Trastevere ad un'altra zona? Vogliamo scherzare?

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, è previsto per gli altri; pertanto non si tratta che di una equiparazione. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento in questione.

A S S I R E L L I . Attualmente, i verificatori contabili che dall'ufficio si recano nelle sedi delle varie ditte per fare la verifica dentro al comune di residenza non godono del trattamento di missione. Come sarà possibile domani rispondere negativamente ad una richiesta di un analogo trattamento di missione avanzata da altri dipendenti? Si corre infatti il rischio di provocare una reazione a catena in altri comparti del pubblico impiego.

P R E S I D E N T E . Forse si potrebbe ovviare alle obiezioni avanzate dagli onorevoli colleghi modificando l'attuale dizione proposta dal Governo con la seguente: « Per i riscontri tecnici svolti fuori della località sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. . . ».

L I V I G N I . Il doganiere che esce dall'ufficio della dogana di Ravenna, che si trova vicino al porto, e fa, ad esempio, 500 metri percepisce il trattamento di missione?

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Evidente-

mente no, perchè si trova sempre nella sua area di controllo doganale. Si tratta di un'altra questione.

Al contrario, se un dipendente del laboratorio chimico viene mandato in una industria, anche nell'ambito di Ravenna, è necessario che gli venga concesso il trattamento di missione per lo meno per andare pari con la benzina che gli serve per recarsi sul posto.

L I V I G N I . Allora bisogna darlo a tutti gli statali. Non si può continuare a fare così! Abbiamo già preso la stangata dei ferrovieri e quella degli ospedalieri; vogliamo prenderla anche con questi? Ritengo pertanto opportuno riflettere bene prima di prendere una decisione!

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Come ho detto, già lo percepiscono i dipendenti delle dogane e degli UTIF. Non vedo perchè non dovrebbero prenderlo anche i dipendenti dei laboratori chimici. Altrimenti bisognerebbe toglierlo a tutti.

L I V I G N I . Faccio presente che i dipendenti dei laboratori chimici non si muovono; i campioni da esaminare vengono loro portati in sede.

A S S I R E L L I . La mia preoccupazione — ripeto — è che, mettendo la questione sotto l'aspetto di una missione, noi facciamo sì che a tutti i verificatori contabili che oggi dobbiamo inviare presso le varie ditte per il controllo dell'IVA, dell'IRPEF, e via dicendo, dovremmo riconoscere lo stesso trattamento. Questo è pacifico!

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, io ritengo che i dipendenti dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, nella misura in cui siano comandati ad andare a prelevare campioni fuori dal posto in cui lavorano, dovrebbero avere lo stesso trattamento riservato agli altri dipendenti delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

Sono pertanto favorevole all'emendamento in esame.

**PRESIDENTE.** Indubbiamente, però, vi sono al riguardo delle grosse perplessità.

**LI VIGNI.** Vorrei sapere se l'andare a prelevare i campioni è un compito di istituto dei laboratori chimici.

**TAMBRONI ARMAROLI**, sottosegretario di Stato per le finanze. Se, ad esempio, la guardia di finanza, il doganiere oppure lo stesso dipendente dell'UTIF richiede la presenza di colui che deve prelevare (è infatti con certe garanzie di legge che possono essere effettuate determinate prove), è chiaro che questi, che è specializzato a fare questo lavoro, deve recarsi sul posto e non stare in ufficio a fare il suo lavoro. Pertanto, colui che deve fare l'analisi chimica, se viene chiamato a recarsi a fare un prelievo di campioni perchè soltanto lui dà piena garanzia mentre gli altri non assumono nessuna responsabilità, evidentemente deve essere ricompensato in una determinata maniera.

Nello stesso testo abbiamo la dizione: «... servizi resi nell'interesse del commercio a richiesta e a carico di privati ed enti». Quindi, se i privati vanno presso le dogane non devono pagare nessun diritto all'infuori di quello che è stabilito; se invece, data l'avvenuta polverizzazione delle varie sezioni doganali e l'esistenza di centinaia di magazzini doganali privati, il privato chiede la prestazione, chiaramente deve pagarla come stabilisce l'articolo che modifica gli attuali importi che risalgono a parecchi anni fa. Il doganiere, il funzionario del laboratorio non prende più la percentuale sul diritto che pagava l'operatore economico che richiedeva un servizio all'amministrazione; infatti, anche sindacalmente, si è voluto prescindere da questa soggezione e da questo aggancio perchè è giusto che lo Stato incassi quello che incassa e paghi al funzionario quello che deve pagare indipendentemente dal fatto che guadagni di più oppure, se non sa fare i conti, che ci rimetta. Però dobbiamo stabilire come vanno pagati coloro che dovrebbero stare in ufficio

a svolgere il proprio lavoro quando su richiesta dell'interessato vanno a svolgere un lavoro a domicilio. Questo è il discorso. Chi paga loro l'automobile e le altre spese? Non stiamo parlando di verificatori. Esiste una distinzione in proposito: quelli che verranno assunti saranno gli accertatori e andranno a svolgere il servizio presso l'azienda. Comunque, la situazione che ci interessa non nasce oggi; esiste il servizio reso a domicilio su richiesta e pagato dai privati, ma attualmente il funzionario che lo svolge non prende una percentuale. Allora, in una qualche maniera un compenso deve essere dato e l'unica maniera è quella del trattamento di missione, che viene ritenuta la più dignitosa, indipendentemente da limiti di distanza e di durata.

**ASSIRELLI.** Quanto dice il Sottosegretario è giusto per quanto riguarda il passato. Prima esisteva una prassi che, innovata, è stata sostituita da una normativa di carattere generale. Lo Stato incameri quello che deve incamerare (e ciò è giustamente sottolineato dal Sottosegretario), poi i sindacati hanno aggiunto che il dipendente che esce dalla sua sede naturale deve essere pagato. Finchè il servizio era reso al cittadino e pagato dal cittadino esisteva la giustificazione della diversità di trattamento tra un servizio ed un altro perchè, ovviamente, la verifica contabile si fa nell'interesse dello Stato e non del contribuente, altrimenti si dovrebbe far pagare a tutti i contribuenti un *quid* per le verifiche stesse. Ma oggi stabilire un trattamento da parte dello Stato comporta un rischio. Un domani anche tutti i geometri e gli ingegneri che vanno fuori sede per le verifiche e le perizie avranno lo stesso diritto; infatti anche la stima di un appartamento richiesta dall'ufficio del registro comporta la necessità di andare sul posto. Ebbene, l'incameramento del tributo da parte dello Stato, dovuto da colui che chiede il servizio, e la corrispondenza dell'indennità di missione al funzionario che esce dall'ufficio sono due cose distinte sia perchè le stiamo distinguendo, sia perchè già la legge le ha distinte. Io vorrei sapere come faremo quando tutti coloro che per lavoro si allontaneranno dalla sede chiederanno l'indennità di missione.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

Chiedo questo non a me, come responsabile della spesa pubblica, ma al Governo nella persona del sottosegretario Tambroni Armaroli, il quale ha ragione di difendere il caso specifico, così come ha ragione il personale dei laboratori chimici che chiede la perequazione del proprio trattamento e così come avranno ragione, badate bene, tutti quei funzionari ai quali vengono richieste prestazioni all'esterno dell'ufficio di appartenenza.

**F O R M A .** Voglio solo ricordare la mia esperienza al Ministero della pubblica istruzione, nelle lunghe e difficili trattative per l'assegno perequativo, riguardo alla ferma posizione sostenuta dai sindacati in quell'occasione contro lo sciopero.

**L I V I G N I .** Il senatore Pinna aveva chiesto di conoscere il contenuto del protocollo di intesa raggiunto tra l'amministrazione finanziaria e le rappresentanze sindacali. Siamo disposti ad accettare gli accordi contenuti nel protocollo, ma non siamo affatto disposti ad accogliere tutto ciò che in esso non è contenuto

**P R E S I D E N T E .** Io, per la verità, non sono d'accordo neanche di accettare le cose contenute nel protocollo se sono errate e se ci portano su strade sbagliate! Sono francamente preoccupato perchè le argomentazioni addotte dal senatore Assirelli sono giustissime e ci devono far riflettere. Dal momento che ci sono anche rivendicazioni da parte dei lavoratori, a maggior ragione queste rivendicazioni ci saranno nel campo del settore pubblico che è il meno pagato in questo momento. Non mi sento, pertanto, di accogliere un emendamento del genere.

Qui siamo di fronte ad una deroga al trattamento di missione che è previsto da una legge che abbiamo approvato, fra l'altro, non molto tempo fa: è una legge del 1973, che poi è stata ulteriormente aggiustata, ma che, come legge fondamentale, è di pochi anni fa. Quindi, io ritengo che derogare da un provvedimento anche recente, sia pure per ragioni che possono essere giustificate,

non sia opportuno in quanto può portare poi a delle conseguenze trainanti per il resto.

Io sono del parere di soprassedere oggi alla trattazione di questo argomento. Tuttavia, se si ritiene indispensabile procedere rapidamente all'approvazione del provvedimento in quanto il personale potrebbe scendere in sciopero, sono anche disposto ad andare avanti. Resto comunque, perplesso di fronte a questi emendamenti.

**L I V I G N I .** Noi voteremo a favore dell'emendamento dichiarando, però, che è stato risolto male il problema della perequazione. Noi teniamo conto del fatto che all'origine di questo provvedimento c'è la necessità di decurtare degli stipendi trasformando in altro modo ciò che viene tolto, ma la formula adottata è pessima perchè crea dei precedenti pericolosi per la pubblica amministrazione in quanto viola delle norme generali che, fra l'altro, sono state approvate da poco tempo. Quindi solo per gli aspetti sindacali e salariali voteremo a favore dell'emendamento, ribadendo comunque tutte le riserve già espresse.

**A S S I R E L L I .** Noi ci asterremo dal votare.

**F O R M A .** Anch'io mi astengo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 1, tendente a sopprimere le parole: « l'articolo 12, ».

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire, fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo, il seguente:

« L'articolo 12 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente:

”Per i riscontri tecnici svolti fuori sede dal personale dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette spetta al personale medesimo il trattamento di missione in deroga ai limiti di distanza o di du-

6ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

rata minimi stabiliti dalle norme generali in materia" ».

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**E approvato.**

### Art. 2.

Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana rispettivamente n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell'articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le misure orarie delle indennità e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle lire 100 superiori.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disciplinate le modalità di prestazione dei servizi resi dall'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette nell'interesse del commercio ed a richiesta ed a carico di privati ed enti; con lo stesso decreto verranno, altresì, semplificate le modalità di riscossione delle indennità e degli assegni di cui al precedente comma. In ogni caso, le operazioni effettuate da operatori abituali dovranno essere assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1975, n. 389.

**E approvato.**

### Art. 3.

L'assegno mensile previsto dall'articolo 10, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è riassorbito con gli aumenti apportati a qualsiasi titolo alla misura complessiva lorda del normale compenso per lavoro straordinario prevista per la corrispondente qualifica; gli aumenti sono cal-

colati sulla base del compenso relativo a quindici ore di lavoro straordinario mensile.

L'assegno di cui al precedente comma non spetta al personale in servizio nelle dogane.

**E approvato.**

### Art. 4.

Al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che presta servizio presso gli uffici di confine ed aeroportuali posti in località isolate oppure presso gli uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico e popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione del trattamento di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Al personale dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette che, per lo svolgimento dei propri compiti, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito territoriale di competenza dell'ufficio di appartenenza, l'uso di un proprio mezzo di trasporto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento di missione dei dipendenti statali, con conseguente corresponsione dell'indennità chilometrica, può essere consentito anche se la località nella quale deve essere espletato il servizio si trova oltre i limiti del territorio della provincia dove ha sede l'ufficio.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« Al personale in servizio nell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato presso uffici di confine od aeroportuali posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri

6ª COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare, spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, in deroga ai limiti di distanza e di durata ivi previsti ».

**L I V I G N I .** Il testo dell'emendamento non è affatto chiaro: tutti gli uffici aeroportuali sono posti in località isolate, non ho mai visto un aeroporto collocato nel centro cittadino!

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il secondo comma spiega che questi uffici che hanno titolo sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. È il Ministro che decide quali sono gli aeroporti che vanno considerati.

**L I V I G N I .** Perché non adottiamo una formula diversa, cioè non diciamo: « Al personale in servizio nell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette assegnato a sedi disagiate... », e poi ci pensa il Ministero?

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* In questo modo allarghiamo!

**L I V I G N I .** Ma se ci mettiamo gli aeroportuali, li mettiamo tutti! Con questo testo arriviamo all'assurdo che lo stesso Ministro a quello che lavora a Ciampino e sta a Roma non dà una lira di trasferta, mentre la dà a chi sta a Frascati!

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Già sanno tutto tra di loro, già sanno quali sono i posti e quali no. L'abbiamo visto nel momento in cui abbiamo dovuto stabilire le ore percentuali in più quando si è dovuto contrattare dogana per dogana con i sindacati le cinque ore in più o in meno!

**L I V I G N I .** Ma la Corte dei conti, anche se il Ministro fa il decreto, poi non lo registra perchè è contro la legge: la legge

parla solo di gente che risiede in piccoli centri.

**P R E S I D E N T E .** Oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati.

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* I centri piccoli nei quali non vi sia, però, possibilità di alloggi. Questo è fatto esclusivamente per le dogane di confine.

**L I V I G N I .** E voi pensate che agli ufficiali della guardia di finanza poi non dovremo concedere altrettanto? Non lo dovremo dare agli aviatori mentre lo diamo alle torri di controllo che sono in quegli stessi aeroporti?

**L U Z Z A T O C A R P I ,** *relatore alla Commissione.* I militari delle torri di controllo prendono pochissimo!

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Quelli non hanno una indennità come questi, non prendono 300.000 lire al mese!

Abbiamo dovuto fare una guerra per far mangiare i nostri doganieri alla mensa della guardia di finanza.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 4-bis.

La misura dell'indennità di trasferta spettante nei casi in cui ai sensi degli articoli 1 e 4 è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti mi-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

nimi di durata e di distanza è soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

**P I N N A .** La formulazione di questo articolo è contorta. Propongo di modificarlo nel modo seguente: « La misura dell'indennità di trasferta spettante nei casi in cui è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, è soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, numero 513 ».

**L I V I G N I .** Ma che cosa significa questo emendamento del Governo? Qui si modifica la normativa generale!

**T A M B R O N I A R M A R O L I ,** *sottosegretario di Stato per le finanze.* Nel momento in cui ci sono delle modifiche da fare, cioè delle rideterminazioni, queste vanno fatte con decreto del Presidente della Repubblica. C'era, infatti, chi chiedeva che queste rideterminazioni venissero fatte con legge. È stato, quindi, preferito il decreto del Presidente della Repubblica. È una questione di metodologia.

**A S S I R E L L I .** Potrei conoscere il testo degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513?

**L U Z Z A T O C A R P I ,** *relatore alla Commissione.* L'articolo 1, per quello che ci interessa, recita: « A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12 per cento delle misure in atto nell'anno precedente ».

L'articolo 4, a sua volta, recita: « Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.

Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1<sup>a</sup> classe ».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-bis proposto dal Governo nella seguente formulazione suggerita dal senatore Pinna:

Art. 4-bis.

La misura dell'indennità di trasferta spettante nei casi in cui è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di durata e di distanza ai sensi degli articoli 1 e 4, è soggetta a rideterminazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 ».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-ter, presentato dal Governo:

Art. 4-ter.

Agli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata compete una indennità di confine di lire 1.500 per ciascun giorno di effettivo servizio.

Gli uffici che danno titolo alla corresponsione della suddetta indennità sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

P I N N A . Siamo contrari a questo articolo perchè vengono privilegiati specificamente gli uffici doganali di confine, ai quali si vorrebbero dare 1.500 lire in più, così vulnerando il concetto di territorialità doganale, cui noi, invece, sempre ci ispiriamo. Ci sembra sufficiente il contenuto dell'articolo 4, il quale recita che a quel personale spetta un trattamento pari a quello fissato per le trasferte orarie dalle norme generali in materia, di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Non vediamo la ragione per cui si debbano aggiungere anche queste 1.500 lire; in tal modo si va in senso diametralmente opposto ai limiti di spesa che ci siamo dati.

P R E S I D E N T E . Capisco le perplessità del senatore Pinna, però vi prego di riflettere: noi non abbiamo visto talune dogane e come esse funzionano.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Altro che 1.500 lire: bisognerebbe aumentare di molto questa somma!

A S S I R E L L I . In effetti si tratta di poca cosa, se la località è disagiata: è un sistema per ottenere che qualcuno ci vada. L'importante è evitare che si crei una reazione a catena.

P I N N A . Non insisto, comunque mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-ter presentato dal Governo.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-*quater*, presentato dal Governo:

Art. 4-*quater*.

Ai fini della corresponsione al personale interessato dei compensi per lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, nonchè degli emolumenti di cui agli articoli 1,

3, 4 e 4-*ter* della presente legge, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è annualmente iscritto un unico capitolo il cui stanziamento è determinato applicando il coefficiente 1,5 all'ammontare complessivo degli anzidetti compensi per lavoro straordinario che, sulla base delle relative misure orarie stabilite per le prestazioni diurne e dei limiti individuali normali di prestazioni autorizzate con l'articolo 2 del decreto medesimo, si prevede di dover corrispondere al personale in servizio.

P I N N A . Vorrei sapere che cosa significa che « nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è annualmente iscritto un unico capitolo, il cui stanziamento è determinato applicando il coefficiente 1,5 all'ammontare complessivo degli anzidetti compensi per lavoro straordinario ». Mi sembra inopportuno ancorare gli stanziamenti al coefficiente 1,5, perchè questi devono essere valutati in base alle nuove esigenze, sulla scorta dei servizi effettivamente resi. Non mi risulta che qualche altra amministrazione cumuli in un unico capitolo i compensi per lavoro straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, nonchè gli emolumenti di cui agli articoli 1, 3, 4 e 4-*ter* della presente legge. A questo proposito mi sorge il dubbio che la Ragioneria generale dello Stato potrebbe fare delle obiezioni, anche pertinenti, poichè nelle altre branche dell'amministrazione non esiste un unico capitolo; bisognerebbe, pertanto, specificare qui che al capitolo unico si può anche andare, ma con titoli specificati in relazione al lavoro straordinario, in relazione agli emolumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato, sicchè sempre più chiara sia la spesa preventiva del bilancio, altrimenti non ci si capirà più niente.

L I V I G N I . Se ho ben capito, questa è la trasposizione, in termini di bilancio, di un impegno di spesa corrispondente a un determinato servizio; la spesa l'abbiamo decisa, non c'è dubbio che questa debba essere nel bilancio, ma la formulazione è assurda. Ha perfettamente ragione il se

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

natore Pinna: diamogli venti cose diverse, ma chiamiamole col loro nome e cognome. Non si può dire che lo stanziamento è determinato applicando il coefficiente 1,5; sì, l'accordo contrattuale « in soldoni » dice che gli si dà la metà in più dello straordinario, ma lo si dica alla luce del sole!

A S S I R E L L I . Oltre tutto la dizione è poco chiara e assolutamente ambigua.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Si potrebbe accogliere una parte di questo emendamento e respingerne un'altra.

L'articolo 4-*quater* ha lo scopo di consentire la rigorosa predeterminazione dello stanziamento annuo dei fondi occorrenti da corrispondere al personale dell'Amministrazione doganale per compenso di lavoro straordinario e per gli altri trattamenti di indennità previsti nel disegno di legge in esame. In sostanza l'amministrazione tende a garantirsi uno stanziamento adeguato al proprio prevedibile fabbisogno, in modo da non correre il rischio di trovarsi nelle condizioni di non poter autorizzare l'espletamento delle prestazioni straordinarie a causa di insufficienza dei fondi stanziati in bilancio.

L I V I G N I . Ma già questo è pura follia!

P R E S I D E N T E . In effetti, se tutti facessero così, il bilancio dovrebbe essere formulato diversamente.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Però possono veramente trovarsi nella condizione di non pagare.

L I V I G N I . Ma allora facciamo una variazione di bilancio!

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. L'articolo mi lascia decisamente perplesso.

T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritira questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-*quinqüies*, parimenti presentato dal Governo:

Art. 4-*quinqüies*.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, si intendono comprese fra le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale quelle rese dal personale amministrativo che, essendo tenuto a svolgere i propri compiti nei medesimi ambienti in cui opera il personale tecnico che fruisce dell'indennità di rischio, è esposto agli stessi rischi pregiudizievoli alla salute e all'incolumità personale.

P I N N A . Siamo dubbiosi sulla possibilità di estendere al personale amministrativo l'indennità di rischio, perchè allora occorrerebbe estenderla anche al restante personale della pubblica amministrazione, che ugualmente lavora in condizioni antigieniche e di pericolo; il problema è stato affrontato in altre occasioni anche dallo stesso Sottosegretario il quale, dopo il Ministro, aveva reso delle esplicite dichiarazioni — che sono state ricordate pure in questa sede — secondo cui per quanto riguarda, ad esempio, il Laboratorio chimico centrale sarebbero già stanziati nel prossimo bilancio 30 miliardi...

P R E S I D E N T E . 10 miliardi.

P I N N A . Ad ogni modo, se c'è questo impegno e se c'è la volontà politica di portarlo avanti, bisognerebbe ugualmente sopprimerlo.

A S S I R E L L I . Signor Presidente, abbiamo potuto constatare, guardando in particolare il Laboratorio, che è difficile poter scindere i lavoratori tecnici e gli amministrativi che sono a loro contatto, in caso di esalazioni o di conseguenze derivanti da

analisi chimiche (sappiamo anche che il personale è intercambiabile perchè molti che hanno certe qualifiche in effetti svolgono anche essi attività di questa natura). Io credo, pertanto, che se si prevede un'indennità per questi debba essere prevista anche per gli altri (a parte il fatto che, a mio avviso, occorrerebbero locali e sistemi atti a non pregiudicare la salute delle persone)...

**P R E S I D E N T E** . Vi sono gli animali. Magari l'aria è salubre, ma stando in mezzo a cavalli, a mucche, eccetera...

**T A M B R O N I A R M A R O L I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ci vogliono andare. La persona che deve accompagnare il veterinario non ci va perchè teme di prendere una zampata.

**P R E S I D E N T E** . Le cose sono tante. Devono, ad esempio, andare sopra le autobotti per prelevare il latte. Ora, questi dicono: se volete che facciamo queste cose, dateci almeno qualche cosa!

**P I N N A** . I sindacati sostengono che bisogna togliere gli amministrativi dagli ambienti nocivi.

**A S S I R E L L I** . D'accordo; ma un amministrativo che accompagna il veterinario o se ne sta fuori o va dentro in mezzo alle vacche e ai cavalli.

**L I V I G N I** . Chiedo una chiarificazione al Governo perchè rimanga agli atti, e cioè che per ambienti non si intenda il palazzo. In un laboratorio qualunque per ambienti pericolosi si intendono i luoghi dove vi sono esalazioni, eccetera; quindi non lavorano in ambienti malsani quelli che lavorano in biblioteca, eccetera.

**T A M B R O N I A R M A R O L I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo conferma la piena adesione a quello che ha detto il senatore Li Vigni.

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-*quinquies* presentato dal Governo.

**E approvato.**

Do lettura dell'articolo aggiuntivo 4-*sexies*, presentato dal Governo:

**Art. 4-*sexies*.**

La professione di spedizioniere doganale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, può anche essere esercitata, sotto il vincolo di rapporto di lavoro subordinato, alle dipendenze di imprese esercenti le attività riconosciute compatibili con l'iscrizione all'albo dall'articolo 7 della legge medesima.

La precedente disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge 22 dicembre 1960, n. 1612.

**L U Z Z A T O C A R P I**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riterrei opportuno il rinvio ad altra legge di questo argomento. Mi pare che il Governo stia approntando un apposito disegno di legge e che i partiti abbiano già presentato delle proposte sull'argomento. D'altra parte, la nostra Commissione di indagine ha già deciso di ascoltare le parti interessate per cui inserire questo articolo nel provvedimento al nostro esame appare, a mio giudizio, inopportuno.

**L I V I G N I** . Mi associo a quanto detto dal senatore Luzzato Carpi, perchè si tratta di tutta una materia da vedere. Io avevo chiesto, ad esempio, al Governo che usufruisse della possibilità di destinare i funzionari che escono a svolgere compiti nei servizi doganali. Mi consta che il Ministro non intende mai usufruire di questa possibilità. È quindi tutta materia da discutere e, obiettivamente, non c'entra con il disegno di legge in discussione. Ne chiedo, pertanto, lo stralcio.

**T A M B R O N I A R M A R O L I**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo, ritiro l'articolo aggiuntivo 4-*sexies*.

6<sup>a</sup> COMMISSIONE

65° RESOCONTO STEN. (26 ottobre 1978)

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa occorrente per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 4 si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti previsti con il precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Alla copertura della maggiore spesa prevista per lo stanziamento annuale di cui all'articolo 4-*quater*, valutata in lire 8 miliardi, si provvede mediante le maggiori entrate assicurate dagli aumenti disposti con l'articolo 2 ».

Questo emendamento è evidentemente precluso perchè fa riferimento all'articolo 4-*quater* che è stato ritirato.

In seguito alle modificazioni introdotte, propongo un emendamento formale tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « occorrente per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 4 » con le altre: « derivante dall'attuazione della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello del-

la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L U Z Z A T O C A R P I , *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne tale articolo, vi è una mia proposta di anticipare l'entrata in vigore del provvedimento al 1° novembre.

P R E S I D E N T E . Allora, forse è meglio sostituire le parole: « il primo giorno del mese successivo » con le altre: « il giorno successivo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L I V I G N I . Noi, signor Presidente, voteremo a favore del provvedimento esprimendo sullo stesso, considerato nel suo complesso, notevoli riserve circa il modo con il quale si è giunti ad un testo di questo genere e notevoli preoccupazioni per la catena di richieste che, indubbiamente, tale testo metterà in movimento.

A S S I R E L L I . A nome del mio Gruppo mi associo a quanto detto dal senatore Li Vigni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*La seduta termina alle ore 20,45.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*